

PARTE II – LO SCHEMA DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di *relazione illustrativa* è composto da 2 distinti moduli, la cui compilazione è in ogni caso obbligatoria:

5. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto (Scheda 1.1);

6. Illustrazione dell'articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.

Per la corretta compilazione dei moduli sopra elencati le Amministrazioni faranno riferimento, oltre che alle istruzioni di seguito riportate, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 7, Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010 nonché alle lettere circolari: n.1 del 17 febbraio 2011 (Applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze); n.7 del 5 aprile 2011 (Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi).

II.1 – MODULO 1 – ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione (utilizzare la *Scheda 1.1*):

- della data di sottoscrizione; del periodo temporale di vigenza; della composizione della delegazione trattante (per la parte sindacale indicare le OO.SS. ammesse alla trattativa e, nell'ambito di queste, quelle firmatarie dell'accordo); dei soggetti destinatari;
- delle *materie trattate* dal contratto;
- del rispetto *dell'iter* procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione integrativa. In particolare:
- va attestato il *rispetto degli obblighi* di legge ai quali le norme correlano, in caso di inadempimento, la *sanzione del divieto di erogazione della retribuzione di risultato* (articolo 11, comma 9 del Decreto Legislativo 150/2009, relativo alla mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e al non assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dello stesso articolo; articolo 10, comma 5, con riferimento alla mancata adozione del Piano della performance; articolo 14, comma 6, in relazione alla mancata validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) delle Relazione sulla performance);
- va evidenziata *l'acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno* sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001; la certificazione dell'Organo di controllo deve essere positivamente resa sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001) su tutti gli aspetti richiamati nelle predette disposizioni normative (controllo sugli aspetti di carattere economico-finanziario e controllo sulla compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti: vedi dopo); al riguardo si rammenta inoltre che:



- a) non sono ammesse relazioni "cumulative", riferite, cioè, a più ipotesi di accordo e, pertanto, ogni singola ipotesi di accordo deve essere corredata da specifiche relazioni;
- b) in assenza della certificazione positiva su tutti gli aspetti prima menzionati, l'ipotesi di accordo non potrà avere seguito.

A fini di validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l'organo di controllo deve attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto.

NOTA BENE

Va rammentato che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2009 - ed in particolare con la modifica dell'art. 40, comma 1, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (da leggere in combinato disposto con l'art. 5, comma 2) - sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed alla gestione del rapporto di lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l'informazione (es. formazione, articolazione dell'orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di valutazione, profili professionali, eccetera. Si veda al riguardo anche la circolare n. 7/2010 del Dipartimento della funzione pubblica).

per le amministrazioni elencate al comma 2 dell'articolo 40-bis **va acquisito** l'esito positivo dell'accertamento congiunto effettuato dal Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sui profili di compatibilità economico-finanziaria e normativa.

NOTA BENE

La relazione illustrativa dei contratti integrativi dovrà indicare l'acquisizione della Certificazione dell'Organo di controllo interno (par. 1.3).

Sul sito istituzionale dovrà essere pubblicato il contratto sottoscritto definitivamente, la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, la certificazione dell'organo di controllo interno (articolo 40-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), l'esito dell'accertamento congiunto operato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per le amministrazioni di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Resta, infatti, in ogni caso l'obbligo per le Amministrazioni di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (vedi le circolari citate), di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato la Certificazione dell'Organo di controllo interno di cui agli articoli 40, comma 3-sexies, e 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli Organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165/01 (comma 7, ultimo periodo).

Va in ogni caso nuovamente e fortemente ribadito che in caso di rilievo dell'organo di controllo interno o di certificazione non positiva di cui all'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, il contratto non può avere seguito se non adeguato.



Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data sottoscrizione		24 MAGGIO 2013
Periodo temporale di vigenza		ANNO 2012
Composizione della delegazione trattante		Parte pubblica(ruoli/qualifiche ricoperti): Segretario Comunale/Direttore Generale Responsabile Area Economico-Finanziaria RSU ed Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie (elenco sigle) CISL –CGIL – UIL
Soggetti destinatari		TUTTO IL PERSONALE COMUNALE
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?: SI', IN DATA 20.05.2013
	Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli: NON SONO STATI EFFETTUATI RILIEVI
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs.150/2009?
		SI', AI SENSI DELL'ART. 169 C. 3 BIS DEL TUEL IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALL'ART. 108 C. 1 DEL TUEL E' STATO APPROVATO CON IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 25.07.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?
		SI' È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? SI'. La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? SI'.
Eventuali osservazioni		



II.2 – MODULO 2 – ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO

Trattasi di accordo decentrato avente la natura di contratto integrativo economico di cui al paragrafo 1.3.

Pertanto non è necessario provvedere all'illustrazione dell'articolato, in quanto la programmazione e l'utilizzazione delle risorse in esame sono ampiamente descritti nei successivi paragrafi e capitoli della presente relazione.

PARTE III – LO SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La relazione tecnico-finanziaria va compilata in tutti i casi di stipula di contratto integrativo, qualunque sia la sua natura e denominazione (cfr. **paragrafo 1.3** della **Parte I**). Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico-finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico-finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.

Con riferimento al caso di *Contratto integrativo stralcio* la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso.

La sede propria nella quale va compiutamente delimitato l'ambito di intervento con effetti economico-finanziari della contrattazione integrativa è la gestione del Fondo (o dei Fondi) come individuati dai Ccnl/Ccrl o Ccpl di riferimento. Di seguito viene quindi illustrato lo schema di relazione tecnico-finanziaria relativa che deve accompagnare l'illustrazione di ciascun Fondo. In caso di accordo pluriennale lo schema deve essere esplicitato per ciascun anno considerato.



Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2012. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 25.07.2012 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	69.542,39
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	22.532,66
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	17.253,14
Totale risorse	109.328,19

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 19.800,64

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl

Sono stati effettuati i seguenti incrementi:

Descrizione	Importo
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 1	3.299,79
CCNL 22/1/2004 art. 32 c. 2	2.661,12
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1	2.944,83
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	3.598,49

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2	6.842,68
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle dotazioni organiche)	9.570,74
CCNL 22/01/2004 dich. cong. n° 14	1.922,81
CCNL 09/05/2006 dich. cong. n° 4 (recupero PEO)	
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2	/
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari	476,14
Altro	18.425,15

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	/
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	15.370,50
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	/
Art. 15, comma 2	5.658,52
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	5.206,00
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	/



Somme non utilizzate l'anno precedente	/
Altro	13.550,78

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)

Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 471.543,33, per una possibilità di incremento massima di € 5.658,52 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 5.658,52, pari al 1,2%. Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione / OIV.

CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.)

In ragione della riorganizzazione per il miglioramento della qualità del servizio unico di Polizia Locale Associato – Anno 2012 denominato “Giorni Sereni” nell’ambito della convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Arcugnano, Longare, Castegnaro, Nanto e Montegaldella, con riferimento alla deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 16.05.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata stanziata una somma di € 5.206,00 presunta a carico del Comune di Arcugnano (VI).

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

Descrizione	Importo
Parte stabile	69.542,39
Trasferimento personale ATA	/
CCNL 31/3/1999 articolo 7	/
CCNL 1/4/1999 articolo 19	/
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte fissa)	/
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte fissa)	/
Totale riduzioni di parte stabile	/
Parte variabile	39.785,80
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte variabile)	/
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al personale in servizio - parte variabile)	/
Totale riduzioni di parte variabile	/
Totale generale riduzioni	/

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	109.328,19
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	69.542,39
Risorse variabili	39.785,80
Totale fondo tendenziale	109.328,19
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	/
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	/
Decurtazione risorse variabili	/
Totale decurtazioni fondo tendenziale	/
C) Fondo sottoposto a certificazione	109.328,19
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	69.542,39
Risorse variabili	39.785,80
Totale Fondo sottoposto a certificazione	109.328,19

